

Codice A1715A

D.D. 23 gennaio 2025, n. 42

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda agri-turistico-venatoria "Castelnuovo Bormida" (AL) - Rinnovo della concessione e delle zone di allenamento e prove cani da caccia di tipo C.



ATTO DD 42/A1715A/2025

DEL 23/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda agri-turistico-venatoria “Castelnuovo Bormida” (AL) - Rinnovo della concessione e delle zone di allenamento e prove cani da caccia di tipo C.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 18-1757 avente ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 27 giugno 2001, n. 116 con la quale è stata istituita l'azienda agri-turistico-venatoria denominata “Castelnuovo Bormida” di ha 649,7272 ricadenti nei Comuni di Castelnuovo Bormida, Sezzadio e Rivalta Bormida e ubicati nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. CORRADO Gianni, fino al 31.01.2007;

le determinazioni dirigenziali 25 novembre 2004, n. 339 e n. 340 con le quali è stata autorizzata una permuta di superficie aziendale, per una superficie complessiva risultante di ha 698,6127;

la determinazione dirigenziale 2 marzo 2005, n. 31 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alla specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale e aventi rispettivamente una superficie di ha 114,8810 e di ha 12,3460;

la determinazione dirigenziale 12 gennaio 2007, n. 13 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda e l'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, a favore del Sig. CORRADO Gianni fino al 31.01.2016;

la determinazione dirigenziale 24 febbraio 2012, n. 117 con la quale è stata autorizzata la permuta di superficie dell'azienda, con estromissione di terreni pari ad ha 55,00 ed inclusione di terreni pari a ha 55,00 senza nessuna modifica della superficie complessiva dell'azienda che risulta essere di ha 698,6127;

la determinazione dirigenziale del 28 giugno 2012, n. 588 con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda pari ad ha 55,00, per una superficie complessiva risultante di ha 643,6127;

la determinazione dirigenziale 19 dicembre 2013, n. 1242 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento della superficie aziendale pari ad ettari 50,6253, per una superficie complessiva risultante del territorio aziendale di ha 694,2380;

la determinazione dirigenziale 01 dicembre 2015, n. 796 con la quale sono state rinnovate la concessione e le 2 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, fino al 31.01.2025 al Sig. CORRADO Gianni;

la determinazione dirigenziale 25 novembre 2023, n. 1001 con la quale è stato determinato:

- di rettificare la superficie dell'AATV "Castelnuovo Bormida" da ettari 694,2380 come approvati con la determinazione dirigenziale del 01 dicembre 2015, n. 796 a ettari 761,2011, di cui ettari 703,0976 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) su cui calcolare la tassa di concessione regionale a partire dal 2024;
- di rettificare le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 2 da ettari 114,8810 a ettari 122,1271, la ZAC denominata 1 da ettari 12,3460 a ettari 13,9020;

vista l'istanza Prot. n. 23711 del 08/10/2024 pervenuta da parte del Sig. CORRADO Gianni, Concessionario dell'AATV "Castelnuovo Bormida" volta a ottenere il rinnovo della concessione fino al 31 gennaio 2034;

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione in argomento è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della AATV. "Castelnuovo Bormida" presente agli atti d'ufficio, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata, di procedere:

- al rinnovo della concessione della AATV. "Castelnuovo Bormida" ricadente nel Comune di

Castelnuovo Bormida, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, con una superficie di ettari 761,2011 di cui ettari 703,0976 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), al Sig. CORRADO Gianni, fino al 31 gennaio 2034;

- al rinnovo, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, delle 2 zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo C con le seguenti superfici: per ettari 13,9020 la ZAC denominata 1 e per ettari 122,1271 la ZAC denominata 2;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV-);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2024, n. 4-8114 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" in cui è confluito il Piano anticorruzione;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione della AATV. "Castelnuovo Bormida" ricadente nel Comune di Castelnuovo Bormida, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, con una superficie di ettari 761,2011 di cui ettari 703,0976 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), al Sig. CORRADO Gianni, fino al 31 gennaio 2034;

- di procedere al rinnovo, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, delle 2 zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo C con le seguenti superfici: per ettari 13,9020 la ZAC denominata 1 e per ettari 122,1271 la ZAC denominata 2;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Alessandria nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto